

STATUTO SOCIALE

Associazione FAMILIARMENTE NOI ETS

Art. 1 – Costituzione

E' costituita, ai sensi della legge 7 Dicembre 2000 n. 383, l' associazione ONLUS - FAMILIARMENTE NOI ETS

L' Organizzazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 – Sede

L' Associazione ha sede nel Comune di Albavilla, via Cavour 13

L' Assemblea, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale.

Art. 3 – Oggetto e scopo

L' Associazione ha durata illimitata

L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale .Intende operare nel settore degli aiuti alle famiglie favorendo la trasformazione delle famiglie fruitrici dei servizi in protagoniste di un cambiamento sociale che ponga al centro il benessere e la serenità delle nuove generazioni all'interno della famiglia, nella comunità e nella scuola

Intende:

- Favorire servizi e progetti , in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche, volte a diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, perseguendo una politica di contrasto alla violenza;
- promuovere, in una logica di sussidiarietà orizzontale, il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza ,della solidarietà e dell'ascolto generazionale e di genere;
- favorire e promuovere politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita ;
- sostenere e tutelare le donne che subiscono atti o minacce di violenza, al fine di favorire il recupero dell'autonomia e la riconquista della stima in se stesse, della dignità, dell'integrità fisica e della libertà;

- favorire la formazione permanente delle professioni d'aiuto e giuridiche, attraverso l'organizzazione di convegni , focus , giornate di studio e ricerca per prevenire e contenere la disgregazione dei legami familiari e di comunità;
- sostenere e rafforzare gli strumenti per una genitorialità positiva attraverso la" scuola dei Genitori".

L'associazione si attiene ai seguenti principi:

- Assenza di fine di lucro
- Democraticità della struttura
- Elettività e gratuità delle cariche sociali

Per perseguire gli scopi sociali l' Associazione in particolare si propone anche di:

- Stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di eventuale disagio soggettivo e sociale;
- Avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie in quanto integrative delle stesse.

Nel perseguimento del proprio scopo l'Associazione potrà istituire rapporti di collaborazione e reciproco aiuto con altre associazioni aventi scopo analogo o affine o Enti o Istituzioni.

In particolare con Enti locali si potranno stipulare anche apposite convenzioni.

Le attività dell'Associazione potranno essere identificate, dal punto di vista organizzativo, con la costituzione degli appositi settori.

L' Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L' eventuale delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 – I soci

Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo di rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle,

collaborando per il raggiungimento dello scopo sociale e versando la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per aderire all'Associazione si deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo contenente i propri dati personali e la dichiarazione di accettazione delle finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto. In base al GDPR 2016/679/UE e normative successive, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

Il libro dei soci conterrà obbligatoriamente nome cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale.

Verrà inoltre annotata specifica relativa alla data di versamento di ogni singola quota annuale.

L'ammontare della quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo ed approvato in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età e il diritto di voto in Assemblea.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli Associati

Tutti i soci in regola con i versamenti delle quote godono dei seguenti diritti:

- Diritto di partecipazione alle Assemblee;
- Diritto di essere eletti alle cariche sociali;
- Diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Diritto di partecipazione alle attività e alle iniziative promosse dall'Associazione;
- Diritto di accedere a tutti i servizi e all'assistenza erogati dall'Associazione;
- Diritto al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'Associazione e/o in ogni caso per lo svolgimento di attività o

incarichi istituzionali ad essa riconducibili;

- Diritto di recesso.

Chiunque aderisca all'Associazione potrà in qualsiasi momento modificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

I soci hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi:

- Rispettare i principi di correttezza, solidarietà, buona fede, onestà, proibità e rigore morale;
- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Versare il contributo annuale;
- Prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 15 giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o per posta elettronica, potrà essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- Mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dai regolamenti verrà interpretato dall'Associazione come notifica della volontà del socio di recedere dal novero dei partecipanti;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Esclusione: in caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dall'Associazione, in osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali

regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio Arbitrale; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti (se nominato).

Art. 8- Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai Revisori dei conti, se nominati, e affissa in ogni sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- All'approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- Agli indirizzi e le direttive generali della Associazione;

- Alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- All'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- A quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- Le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto (fatte salve le norme transitorie di cui all'art. 101 del D.lgs 117 del 3 luglio 2017);
- Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 18 del presente Statuto.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario e due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti tra i soci per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea; nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per la

convocazione e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.

Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 10 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio e per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendone l'ordine del giorno, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e nomina, sentito il parere del Consiglio Direttivo il Segretario dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica 3 (TRE) anni ed è rinnovabile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente potrà delegare, per il compimento di determinanti atti o categorie di atti, un altro Consigliere o socio fondatore o nominare procuratori.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
- Provvede al disbrigo della corrispondenza;
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 12 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da elargizioni, liberalità e/o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- da contributi erogati dall'Unione Europea, dallo stato, dalle Regioni, dagli Enti locali in seguito a convocazioni con essi sottoscritte o a bandi per progetti presentati e finanziati;
- da contributi di organismi internazionali;
- da ogni altro contributo compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore e servizi.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Art. 13 – Il bilancio

L' esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consultivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l' Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Entro i termini di legge si provvederà a depositare il bilancio dell'esercizio presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore tenuto presso la Camera di Commercio.

Art. 14 – Amministrazione Trasparente

In ottemperanza all'art.125-129 L. 124 del 2017, e successive modifiche, si stabilisce di pubblicare sul proprio sito Internet oltre che nelle Note Integrative al Bilancio le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ai 10.000 euro ricevuti da pubbliche amministrazioni o enti a loro riconducibili.

Art. 15 – Avanzi di gestione

Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e e quelle direttamente connesse ai sensi dell'Art 4 del presente Statuto.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate ai fini di utilità sociale e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due

supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuovono la riforma ove se ne presenti la necessità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 17 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli art, 13,14,17 comma 1 del codice del Terzo Settore, l'associazione dovrà tenere:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea in cui devono essere trascritti i verbali;

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve darne disponibilità entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 18 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determi-

nandone i relativi poteri. In questo caso il patrimonio verrà devoluto a Fondazione provinciale della Comunità Comasca onlus

Art. 19 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 18 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, al D.lgs 117/2017 e successive modifiche o integrazioni.

Como, 28/10/2020